

Direzione Centrale Entrate

Roma, 29/01/2021

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 10

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Determinazione per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2021, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni*

dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

INDICE

- 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti*
- 2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo*
- 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere*
 - 3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)*
 - 3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)*
 - 3.3. Lavoratori a domicilio*
- 4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale*
- 5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%*
- 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile*
- 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi*
- 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente*
- 9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria*
- 10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 10.3. Precisazioni*
 - 10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato*
- 11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 11.3. Precisazioni*
- 12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica*
 - 12.1. Precisazioni*
 - 12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*
 - 12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001*

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, *“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle*

retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che *"in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria"* (art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei "minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge".

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. il D.L. 29 luglio 1981 n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.

Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che: *"Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*.

Pertanto, ancorché la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019 accertata dall'ISTAT sia pari a -0,3%, la misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020. Di conseguenza, diversamente dalla scorsa annualità, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relativamente al mese di gennaio 2021.

Si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2021. Tali limiti, che si attestano nella stessa

misura stabilita per l'anno 2020, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a **€ 48,98** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a **€ 515,58** mensili) se di importo inferiore.

Anno 2021	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	48,98

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo [\[1\]](#).

Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 [\[2\]](#) e ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari" [\[3\]](#).

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164, e successive modificazioni, per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989.

Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con il D.M. del 21 luglio 2000 [\[4\]](#).

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2021, è pari a **€ 48,98**.

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in

relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere [\[5\]](#) è pari, per l'anno 2021, a **€ 27,21**.

Anno 2021: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,21

3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, pari per l'anno 2021 a **€ 27,21**, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, al par. 5.1, lett. a).

3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2021, detta retribuzione convenzionale è fissata in **€ 680,00** mensili (27,21 x 25 giorni).

Anno 2021: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	680,00

3.3. Lavoratori a domicilio

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della L. n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT. Per l'anno 2021, tenuto conto della variazione del predetto indice ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a **€ 27,21** [\[6\]](#). Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a **€ 48,98** [\[7\]](#).

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere raggugliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell'articolo 9 dell'abrogato D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale[\[8\]](#).

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle Gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$€ 48,98 \times 6 / 40 = \mathbf{€ 7,35}$$

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$€ 48,98 \times 5 / 36 = \mathbf{€ 6,80}$$

5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1 %

L'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[\[9\]](#). Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2021 in **€ 47.379,00**, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.948,25, da arrotondare a **€ 3.948,00**. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il "criterio della mensilizzazione"[\[10\]](#).

Anno 2021	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 47.379,00
Importo mensilizzato	€ 3.948,00

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia

Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA" il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell'elemento <Contributo>.

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo[\[11\]](#), sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a € 103.055,49, che arrotondato all'unità di euro è pari a **€ 103.055,00**.

Anno 2021	Euro
Massimale annuo della base contributiva	103.055,00

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. il par. 10.3 e il par. 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all'eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA" nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione credito dell'elemento "E0" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica e della Gestione credito.

Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di **€ 515,58** per l'anno 2021, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di **€ 206,23**.

Anno 2021	Euro
Trattamento minimo di pensione	515,58
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40 %)	206,23
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	10.724,00

(*) Il limite annuo è pari a € 206,23 x 52

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958[\[12\]](#).

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l'anno 2021, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 e dall'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)[\[13\]](#), non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2021	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto	
• rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica	4,00 8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Con specifico riferimento ai *benefit* di cui al comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. l'art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986).

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell'azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.

Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico nell'articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della L. n. 208/2015.

9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a **€ 2.143,05**.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Anno 2021	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.143,05

10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31

dicembre 1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a **€ 103.055,00** (cfr. il precedente par. 6).

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2021, l'importo di **€ 47.379,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 3.948,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 103.055,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il "criterio della mensilizzazione" (cfr. la circolare n. 7/2010, al par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a € 47.379,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[\[14\]](#).

10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a **€ 751,00**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano i seguenti:

Anno 2021

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
751,01	1.502,00	751,00	1
1.502,01	3.755,00	1.502,00	2
3.755,01	6.008,00	2.253,00	3
6.008,01	8.261,00	3.004,00	4
8.261,01	10.514,00	3.755,00	5
10.514,01	13.518,00	4.506,00	6
13.518,01	16.522,00	5.257,00	7
16.522,01	in poi	6.008,00	8

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2021, l'importo di **€ 152,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a **€ 47.379,00**, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[\[15\]](#).

10.3. Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Il massimale giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l'anno 2021, in **€ 67,14**.

Anno 2021	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da congruare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice "R808" e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice "R809".

11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2021, a **€ 103.055,00** (cfr. il precedente par. 6), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **€ 103.055,00** e fino all'importo annuo di **€ 751.278,00**.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un

aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2021, l'importo di **€ 47.379,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 3.948,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 103.055,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il "criterio della mensilizzazione" (cfr. la circolare n. 7/2010, al par. 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a € 47.379,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[\[16\]](#).

11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2021, è pari a **€ 330,00** (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 330,00** e fino all'importo giornaliero di **€ 2.408,00**.

La L. n. 205/2017, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha infatti previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2021, l'importo di **€ 152,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a **€ 330,00**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2021, a € 47.379,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[\[17\]](#).

11.3. Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

12.1. Precisazioni

Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative [\[18\]](#), anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito Gestione credito). In particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi:

- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992);
- paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo;
- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989, e all'art. 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Si rammenta che secondo il disposto di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal D.lgs 19 giugno 1999, n. 229, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 181, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della Gestione credito e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della Gestione previdenziale [\[19\]](#), valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento "E0" nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza ad effettuare il versamento. Si evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della Gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 per i quali deve essere applicato il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, di cui al precedente paragrafo 6.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel

decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, tenuto conto dell'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a € 187.853,72 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 187.854,00**.

Anno 2021	Euro
Massimale ex art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii	€ 187.854,00

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione per la Gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e della Gestione previdenziale dell'elemento "E0" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della Gestione pensionistica, della Gestione credito e della Gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse Gestioni.

12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-ter prevede che: *"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]"*.

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno

2021, l'importo pari a € 48.737,86 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 48.738,00**.

Anno 2021	Euro
Importo complessivo massimo annuo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro congedo straordinario art. 42, co. 5, D.lgs n. 151/2001	€ 48.738,00

Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi

-
- [1] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.
- [2] Cfr. quanto già precisato dall'Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all'articolo 3 del D.lgs n. 423/2001.
- [3] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.
- [4] Cfr. la circolaren. 156/2000.
- [5] Cfr. la circolare n. 100/2000.
- [6] Cfr. l'articolo 1 del D.L. n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.
- [7] Cfr. l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983 (come modificato dall'articolo 1 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989).
- [8] L'articolo 11, comma 1, del D.lgs n. 81/2015 dispone: *“La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”*. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.
- [9] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/1992, è quello determinato ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare n. 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a Gestioni pensionistiche differenti.
- [10] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
- [11] Cfr. le circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 al paragrafo 2, n. 58/2016 e il messaggio n. 3020/2016.
- [12] Cfr. la circolare n. 41/2002.
- [13] L'articolo 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 prevede che l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
- [14] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in

eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015.

[\[15\]](#) Cfr. quanto precisato nella nota 14.

[\[16\]](#) Cfr. quanto precisato nella nota 14.

[\[17\]](#) Cfr. quanto precisato nella nota 14.

[\[18\]](#) Cfr. la circolare n. 6/2014.

[\[19\]](#) Cfr. la circolare n. 8/2013.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.